

**STATUTO DEL CONSORZIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO DI  
PIATTAFORME INNOVATIVE NEL SETTORE  
DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE  
CONSORZIO PITecnoBio**

**ARTICOLO 1: Costituzione e denominazione**

È costituito, ai sensi degli artt. 2602 e ss. e 2612 e ss. Codice Civile, un consorzio denominato "Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Piattaforme Innovative nel Settore delle Tecnologie Biomediche" in breve "Consorzio PITecnoBio" (di seguito denominato "Consorzio").

**ARTICOLO 2: Sede sociale**

Il Consorzio ha sede legale in Catania, Via Santa Maria di Betlem n. 18, e potrà essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea in qualsiasi altra località della Regione Sicilia.

Con deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, potranno essere costituiti poli di ricerca, sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia sia all'estero.

**ARTICOLO 3: Durata del Consorzio**

La durata del Consorzio è fissata sino al 2018 e può essere prorogata dall'Assemblea con il consenso di almeno i due terzi degli aventi diritto, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

**ARTICOLO 4: Scopo e oggetto sociale**

Il Consorzio si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di Ricerca di Base, Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale per lo sviluppo di piattaforme innovative applicate alla realizzazione di nuovi approcci nel campo biomedico, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare una rete di collaborazioni volta a potenziare un distretto tecnologico nei medesimi settori e con le stesse finalità.

Il consorzio persegue le suddette finalità sia mediante l'utilizzazione delle competenze dei consorziati sia mediante la predisposizione e l'esecuzione di progetti di ricerca nel quadro dei programmi nazionali ed internazionali di cui alle leggi tempo per tempo vigenti.

In particolare, nel settore biomedico il Consorzio si propone di:

- Promuovere, presentare e realizzare progetti di ricerca volti alla crescita della competitività italiana nel settore biomedico, promuovendo al contempo lo sviluppo dei soci consorziati nonché la nascita e il consolidamento di imprese innovative, anche attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche.
- Realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono attività di ricerca e favorire la connessione tra i risultati delle attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, rafforzando, in particolare, il collegamento tra le Università e i Centri di ricerca e imprese.
- Attrarre e formare personale di ricerca altamente qualificato, anche attraverso la progettazione e realizzazione di prodotti, servizi e programmi di formazione superiore, iniziale e continua, aperta e a distanza, organizzare seminari, convegni ed altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, favorire il rientro di ricercatori oggi all'Estero nonché valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai soci, fornendo ai ricercatori un efficace contesto operativo.
- Coordinare iniziative e attività di ricerca e sviluppo industriale e di promozione della cultura tecnologica.
- Sviluppare e mantenere i contatti con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni.
- Fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte tecniche, nell'interesse dei soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi.
- Promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale.
- Commercializzare prodotti e servizi realizzati dal consorzio dai soci ed eventualmente da terze parti, nonché fornire l'assistenza tecnica agli stessi, con particolare riferimento alla realizzazione e registrazione di brevetti.

Nell'ambito del suo oggetto sociale il Consorzio può inoltre svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:

- a) stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;
- b) partecipare o concorrere a gare d'appalto;
- c) partecipare a consorzi e società di capitali, anche a fini di lucro, che perseguono finalità simili al fine di realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio per l'attuazione dell'attività di ricerca, sviluppo, formazione del personale ed eventuale industrializzazione dei risultati, si avvarrà delle strutture e del personale dei consorziati, compatibilmente con le norme vigenti dei rispettivi ordinamenti, potrà costituire anche appositi laboratori misti di ricerca e sperimentazione.

#### **ARTICOLO 5: Soci**

Possono essere ammessi al Consorzio:

- Soggetti pubblici
- Soggetti privati

Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Tutti i soci del Consorzio vengono iscritti nel libro dei soci.

## **ARTICOLO 6: Partecipazione al Consorzio di Organismi Universitari e Enti Pubblici di Ricerca ed altri Enti Pubblici**

In nessun caso gli Organismi Universitari, gli Enti Pubblici di Ricerca e gli altri Enti Pubblici che siano soci del Consorzio potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 bis del DPR 382/80 e della normativa specifica degli Enti Pubblici riguardanti la materia.

La maggioranza delle quote del fondo consortile del Consorzio sono detenute da Università ed Enti pubblici di Ricerca operanti in Italia.

## **ARTICOLO 7: Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con il Consorzio è quello, a tal fine eletto, risultante dal libro soci.

## **ARTICOLO 8: Fondo consortile**

Il fondo consortile è costituito dai contributi iniziali in denaro versati dai soci privati che vengano ammessi a partecipare al consorzio, dai contributi degli associati privati che aderiscano a singoli progetti di ricerca, nonché da ogni altro contributo o liberalità che pervenisse al Consorzio.

Oltre al contributo iniziale, ciascun socio è chiamato a partecipare alle spese e ai costi di gestione del consorzio con un contributo annuale determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

Il fondo consortile può essere aumentato con delibera dell'Assemblea con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

Ai sensi dell'art. 91 bis del DPR 382/80 e della normativa specifica degli Enti Pubblici riguardanti la materia, le Università consorziate, gli Enti Pubblici di Ricerca e gli altri Enti Pubblici, non potendo erogare in alcun caso contributi in denaro, partecipano con il solo apporto di prestazione di opera scientifica, conoscenze tecniche, capacità professionale, etc. che, ai fini delle disposizioni citate al comma successivo, viene equiparato al contributo a carico dei consorziati privati.

Tali disponibilità delle Università, degli Enti di Ricerca e degli altri Enti pubblici consente il riconoscimento del diritto a quota non onerosa del fondo.

In ogni caso la partecipazione dell'Università, degli enti di ricerca e degli altri enti pubblici al Consorzio, dovrà rispettare il disposto dell'art. 5 del D.M. 593/2000 come richiamato dall'art. 6 comma 2, del D.M. Economia e Finanza 10/10/2003.

La maggioranza delle quote dovrà comunque essere detenuta da Università, Enti pubblici di ricerca. L'atto costitutivo definisce le modalità, i criteri e la forma di costituzione del fondo e di determinazione delle quote.

Nel caso in cui il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà determinare il suo reintegro da parte dei soci privati, stabilendo modalità e termini.

#### **ARTICOLO 9: Obblighi dei soci**

I soci privati devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e tutti i soci devono rispettare l'Atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci pubblici devono mettere a disposizione le conoscenze tecniche e le capacità professionali per il conseguimento degli scopi consortili.

I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo del Consorzio di cui all'art. 4 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 10: Responsabilità verso terzi**

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponderà soltanto il Consorzio stesso ed esclusivamente con il fondo consortile.

In nessun caso le Università, gli E.P.R. e gli altri Enti Pubblici soci potranno essere gravati da perdite di gestione del Consorzio e comunque derivanti da patti che richiedano versamenti e contributi in denaro.

#### **ARTICOLO 11: Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

#### **ARTICOLO 12: Recesso**

È consentito il recesso dei soci oltre che nei casi consentiti dalla legge anche per giusta causa.

Le quote del socio receduto verranno ripartite secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

In caso di recesso, la dichiarazione che lo attesta dovrà essere inviata, tramite lettera raccomandata a/r o telegramma, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di sei mesi.

#### **ARTICOLO 13: Esclusione**

Comporteranno di diritto l'esclusione del socio: la messa in liquidazione, l'apertura di procedura di fallimento, di concordato anche extragiudiziale riferiti al socio, con decorrenza dal giorno in cui si verifica la causa di esclusione.

In tali casi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deciderà sul termine di operatività e sulle modalità in merito all'esclusione.

Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei soci, l'esclusione del socio che:

- a) non adempia al pagamento della propria quota di capitale;
- b) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi del Consorzio, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
- c) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio.

In riferimento alla lettera a) del presente articolo, il socio inadempiente sarà invitato a mettersi in regola, tramite lettera raccomandata a/r o telegramma. Nel caso in cui il socio risulterà ancora inadempiente, entro un mese dal ricevimento del suddetto invito, potrà procedersi con l'esclusione.

Le deliberazioni in merito all'esclusione o al recesso, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera

d'esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

È fatta salva ogni ulteriore azione del Consorzio nei confronti del socio inadempiente.

#### **ARTICOLO 14: Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci**

In tutti i casi di recesso volontario o di esclusione previsti dal presente Statuto al Consorzio receduto o escluso non sarà rimborsata la quota di partecipazione al Consorzio che accrescerà proporzionalmente le quote degli altri Consorziati.

#### **ARTICOLO 15: Organi del Consorzio**

Gli organi del Consorzio sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Consiglio Scientifico;
- d. il Presidente;
- e. il Collegio Sindacale.

#### **ARTICOLO 16: Assemblea dei Soci**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno. Essa delibera l'approvazione dei bilanci, la nomina delle cariche sociali e del relativo eventuale compenso compatibilmente ai vincoli di bilancio del Consorzio, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea elegge il Consiglio d'Amministrazione mediante votazione. Ciascun socio può liberamente distribuire i propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati, nel numero prestabilito, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione a conforme delibera del

Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso da spediti con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

#### **ARTICOLO 17: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea i rappresentanti legali pro-tempore degli enti e delle società iscritte nel libro dei soci ed in regola con gli obblighi verso il Consorzio.

Ogni consorziato detentore di una quota onerosa o non onerosa ha diritto ad esprimere il proprio voto in base a quanto stabilito dall'atto costitutivo.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della normativa vigente di ogni consorziato. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

#### **ARTICOLO 18: Presidenza dell'Assemblea**

La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, al VicePresidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere più anziano disponibile.

#### **ARTICOLO 19: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione**

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti fermo restando che per la validità delle sedute deve essere presente la maggioranza dei soci.

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

#### **ARTICOLO 20: Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nel rispetto della rappresentanza maggioritaria di parte pubblica.

I Consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina a maggioranza qualificata (2/3 dei partecipanti alla seduta) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al suo interno il Vice Presidente, fermo restando che per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presidente nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, oppure da almeno due Sindaci.

Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica. I motivi d'urgenza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua

assenza dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Fuori dai casi in cui è richiesta dal presente Statuto una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività, aggiorna il programma pluriennale e determina i relativi costi.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre:

- predisporre, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il bilancio di previsione, sottoponendolo all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- predisporre entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote del Consorzio;
- prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- proporre, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare sugli atti che comportano una spesa per il Consorzio eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti.

#### **ARTICOLO 21: Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile del Consorzio;
- coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote del Consorzio.

#### **ARTICOLO 22: Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che lo presiede, e da sette esperti di provata competenza scientifica nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, di cui almeno tre senza alcun legame di dipendenza dai soci.

Il Consiglio Scientifico rimane in carica 4 anni, costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio, elabora piani di attività e formula al Consiglio d'Amministrazione proposte di ricerca per lo sviluppo delle attività del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio, può avvalersi del parere consultivo di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio d'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 23: Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due sostitutivi, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I sindaci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

#### **ARTICOLO 24: Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario del Consorzio corrisponde all'anno solare.

La predisposizione dei bilanci è disciplinata da quanto previsto dall'art. 2615 bis del Codice Civile.

Il Consorzio non persegue finalità di lucro e deve tendere all'autosufficienza di gestione.

Eventuali utili di gestione saranno reinvestiti per le finalità scientifiche e formative del Consorzio.

#### **ARTICOLO 25: Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

#### **ARTICOLO 26: Modifiche statutarie**

Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

#### **ARTICOLO 27: Controversia**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio è competente il Tribunale della località dove ha sede legale il Consorzio.

#### **ARTICOLO 28: Rinvio**

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.